

SCHEMA DI REGOLAMENTO IN MATERIA DI AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

(Testo approvato dal CdM il 30 ottobre 1998)

INDICE

TITOLO I

Istituzioni scolastiche nel quadro dell'autonomia

Capo I

Definizioni e oggetto

Art.1 *Natura e scopi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche*

Art. 2 *Oggetto*

Capo II

Autonomia didattica, organizzativa, di Ricerca, sperimentazione e sviluppo

Art. 3 *Piano dell'offerta formativa*

Art. 4 *Autonomia didattica*

Art. 5 *Autonomia organizzativa*

Art. 6 *Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo*

Art. 7 *Reti di scuole*

Capo III

Curricolo nell'autonomia

Art. 8 *Definizione dei curricoli*

Art. 9 *Ampliamento dell'offerta formativa*

Art. 10 *Verifiche e modelli di certificazione*

Art. 11 *Iniziative finalizzate all'innovazione*

Capo IV

Disciplina transitoria

Art. 12 *Sperimentazione dell'autonomia*

Art. 13 *Ricerca metodologica*

TITOLO II

Funzioni amministrative e gestione del servizio di istruzione

Capo I

Attribuzione, ripartizione e coordinamento delle funzioni

Art. 14 *Attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche*

Art. 15 *Competenze escluse*

Art. 16 *Coordinamento delle competenze*

TITOLO III

Disposizioni finali

Capo I

Abrogazioni

Art. 17 *Ricognizione delle disposizioni di legge abrogate*

SCHEMA DI REGOLAMENTO IN MATERIA DI AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'adunanza del.....;

Visto la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-città ed autonomie locali nella seduta del.....

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi

nell'adunanza del

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi nelle sedute del

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della funzione pubblica e per gli affari regionali e del lavoro e della previdenza sociale....

Emana il seguente regolamento:

AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

TITOLO I Istituzioni scolastiche nel quadro dell'autonomia

CAPO I DEFINIZIONI E OGGETTO

Art.1 (Natura e scopi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche)

1. Le istituzioni scolastiche sono autonomie funzionali alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa. A tal fine interagiscono tra loro e con le comunità locali promuovendo il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le potenzialità individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione.

2. L'autonomia delle istituzioni scolastiche si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Art.2 (Oggetto)

1. Il presente regolamento detta la disciplina generale dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, individua le funzioni ad esse trasferite e provvede alla ricognizione delle disposizioni di legge abrogate.

2. Il presente regolamento, fatta salva l'immediata applicazione delle disposizioni transitorie, si applica alle istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° settembre 2000.

3. Le istituzioni scolastiche parificate, pareggiate e legalmente riconosciute adeguano, in coerenza con le proprie finalità, il loro ordinamento alle disposizioni del presente regolamento relative alla determinazione dei curricoli, all'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo e alle iniziative finalizzate all'innovazione. A esse si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13.

4. Il presente regolamento riguarda tutte le diverse articolazioni del sistema scolastico, i diversi tipi e indirizzi di studio e le esperienze formative nella scuola dell'infanzia. La terminologia adottata tiene conto della pluralità di tali contesti.

CAPO II AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA, DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO

Art. 3 (Piano dell'offerta formativa)

1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.

2. Il Piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico del territorio. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità.

3. Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto.

4. Ai fini di cui al comma 3 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio.

5. Il Piano dell'offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione.

Art. 4 (Autonomia didattica)

1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, a norma dell'articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.

2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:

- a. l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
- b. la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curriculum obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari residui;
- c. l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- d. l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;
- e. l'aggregazione delle discipline in ambiti e aree disciplinari.

3. Nell'ambito dell'autonomia didattica possono essere programmati, anche sulla base degli interessi manifestati dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgono più discipline e attività nonché insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese e accordi internazionali.

4. Nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale. Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.

5. La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, sono coerenti con il Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e sono attuate con criteri di trasparenza e tempestività.

6. I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei singoli alunni sono individuati dalle istituzioni scolastiche avuto riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 8 e tenuto conto della necessità di facilitare i passaggi tra diversi tipi e indirizzi di studio, di favorire l'integrazione tra sistemi formativi, di agevolare le uscite e i rientri tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro. Sono altresì individuati i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente effettuate dagli alunni e debitamente accertate o certificate.

7. Il riconoscimento reciproco dei crediti tra diversi sistemi formativi e la relativa certificazione sono effettuati ai sensi della disciplina di cui all'articolo 17 della legge 24 giugno 1997 n. 196, fermo restando il valore legale dei titoli di studio previsti dall'attuale ordinamento.

Art. 5 (Autonomia organizzativa)

- 1.** Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa.
- 2.** Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
- 3.** L'orario complessivo del curriculum e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.
- 4.** In ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel piano dell'offerta formativa.

Art. 6 (Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo)

- 1.** Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, curando tra l'altro:
 - a. la progettazione formativa e la ricerca valutativa;
 - b. la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico;
 - c. l'innovazione metodologica e disciplinare;
 - d. la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi;
 - e. la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della scuola;
 - f. gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici;
 - g. l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale.
- 2.** Se il progetto di ricerca e innovazione richiede modifiche strutturali che vanno oltre la flessibilità curricolare prevista dall'articolo 8, le istituzioni scolastiche propongono iniziative finalizzate alle innovazioni con le modalità di cui all'articolo 11.
- 3.** Ai fini di cui al presente articolo le istituzioni scolastiche attivano collegamenti reciproci, nonché con il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi; tali collegamenti possono estendersi a università e ad altri soggetti pubblici e privati.

Art. 7 (Reti di scuole)

- 1.** Le istituzioni scolastiche possono collegarsi mediante un accordo di rete per il raggiungimento di finalità condivise. Agli accordi di rete possono partecipare sia le istituzioni scolastiche dotate di riconoscimento legale sia le strutture di formazione professionale accreditate secondo quanto precisato dalle norme regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n.196, con esclusione di quanto previsto al comma 3.
- 2.** L'accordo può avere a oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali; se l'accordo prevede attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, è approvato, oltre che dal consiglio di circolo o di istituto, anche dal collegio dei docenti delle singole scuole interessate per la parte di propria competenza.
- 3.** L'accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete. I docenti che accettano di essere impegnati in progetti che

prevedono lo scambio rinunciando al trasferimento per la durata del loro impegno nei progetti stessi, con le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva.

4. L'accordo individua la durata, le competenze e i poteri dell'organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto, nonché le risorse professionali e finanziarie messe a disposizione della rete dalle singole istituzioni; l'accordo è depositato presso le segreterie delle scuole, ove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.

5. Nell'ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti laboratori finalizzati tra l'altro a:

- a. la ricerca didattica e la sperimentazione;
- b. la documentazione, secondo procedure definite a livello nazionale per la più ampia circolazione, anche attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze, documenti e informazioni;
- c. la formazione in servizio del personale scolastico;
- d. l'orientamento scolastico e professionale.

6. Quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali di istituto possono essere definiti in modo da consentire l'affidamento a personale dotato di specifiche esperienze e competenze di compiti organizzativi e di raccordo interistituzionale e di gestione dei laboratori di cui al comma 5.

7. Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi.

8. Anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 1, le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale. Tali accordi e convenzioni sono depositati presso le segreterie delle scuole dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.

9. Le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti di carattere formativo coerenti col Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e per l'acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo.

CAPO III CURRICOLO NELL'AUTONOMIA

Art. 8 (Definizione dei curricoli)

1. Il Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle competenti commissioni parlamentari sulle linee e sugli indirizzi generali, definisce a norma dell'articolo 205 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per i diversi tipi e indirizzi di studio:

- a. gli obiettivi generali del processo formativo;
- b. gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni;
- c. le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale;
- d. l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche;
- e. i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni tra discipline e attività della quota nazionale del curriculum;
- f. gli standard relativi alla qualità del servizio;
- g. i criteri generali per l'organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all'educazione permanente degli adulti, anche a distanza, da attuare nel sistema integrato di istruzione, formazione, lavoro, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-città ed autonomie locali.

2. Le istituzioni scolastiche determinano, nel Piano dell'offerta formativa il curriculum obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare, a norma del comma 1, la quota definita a livello nazionale con la quota loro riservata che comprende le discipline e le attività da esse liberamente scelte. Nella determinazione del curriculum le istituzioni scolastiche precisano le scelte di flessibilità previste dal comma 1, lettera e).

3. Nell'integrazione tra la quota nazionale del curricolo e quella riservata alle scuole è garantito il carattere unitario del sistema di istruzione ed è valorizzato il pluralismo culturale e territoriale.

4. La determinazione del curricolo tiene conto delle diverse esigenze formative degli alunni concretamente rilevate, della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento, delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, dalle comunità locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio. Agli studenti e alle famiglie possono essere offerte possibilità di opzione.

5. Il curricolo della singola istituzione scolastica può essere definito anche attraverso una integrazione tra sistemi formativi sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali, negli ambiti previsti dagli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e può essere personalizzato in relazione ad azioni, progetti o accordi internazionali.

6. L'adozione di nuove scelte curricolari o la variazione di scelte già effettuate deve tenere conto delle attese degli studenti e delle famiglie in rapporto alla conclusione del corso di studi prescelto.

Art. 9 (Ampliamento dell'offerta formativa)

1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano ampliamenti dell'offerta formativa, consistenti in ogni iniziativa coerente con le proprie finalità, in favore dei propri alunni, della popolazione giovanile e degli adulti.

2. I curricoli determinati a norma dell'articolo 8 possono essere arricchiti con discipline e attività facoltative, che le istituzioni scolastiche programmano anche sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali, per la realizzazione di percorsi formativi integrati.

3. Le istituzioni scolastiche possono promuovere e aderire a convenzioni o accordi stipulati a livello nazionale, regionale o locale, anche per la realizzazione di specifici progetti.

4. Le iniziative in favore degli adulti possono realizzarsi, sulla base di specifica progettazione, anche mediante il ricorso a metodi e strumenti di autoformazione e a percorsi formativi personalizzati. Per l'ammissione ai corsi e per la valutazione finale possono essere fatti valere crediti formativi maturati anche nel mondo del lavoro, debitamente documentati, e accertate esperienze di autoformazione. Le istituzioni scolastiche valutano tali crediti ai fini della personalizzazione dei percorsi didattici, che può implicare una loro variazione e riduzione.

5. Nell'ambito delle attività in favore degli adulti possono essere promosse specifiche iniziative di informazione e formazione destinate ai genitori degli alunni.

Art.10 (Verifiche e modelli di certificazione)

1. Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e degli standard di qualità del servizio il Ministero della pubblica istruzione fissa metodi e scadenze per rilevazioni periodiche. Fino all'istituzione di un apposito organismo autonomo le verifiche sono effettuate dal Centro europeo dell'educazione, riformato a norma dell'articolo 21, comma 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Le rilevazioni di cui al comma 1 sono finalizzate a sostenere le scuole per l'efficace raggiungimento degli obiettivi attraverso l'attivazione di iniziative nazionali e locali di perequazione, promozione, supporto e monitoraggio, anche avvalendosi degli ispettori tecnici.

3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono adottati i nuovi modelli per le certificazioni, le quali, indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e debitamente certificate.

Art. 11 (Iniziative finalizzate all'innovazione)

1. Il Ministro della pubblica istruzione, anche su proposta del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, del Servizio nazionale per la qualità dell'istruzione, di una o più istituzioni scolastiche, di uno o più Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, di una o più Regioni o enti locali, promuove, eventualmente sostenendoli con appositi finanziamenti disponibili

negli ordinari stanziamenti di bilancio, progetti in ambito nazionale, regionale e locale, volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento. Riconosce altresì progetti di iniziative innovative delle singole istituzioni scolastiche riguardanti gli ordinamenti degli studi quali disciplinati ai sensi dell'articolo 8. Sui progetti esprime il proprio parere il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

2. I progetti devono avere una durata predefinita e devono indicare con chiarezza gli obiettivi; quelli attuati devono essere sottoposti a valutazione dei risultati, sulla base dei quali possono essere definiti nuovi curricula e nuove scansioni degli ordinamenti degli studi, con le procedure di cui all'articolo 8.

3. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere elaborate e attuate anche nel quadro di accordi adottati a norma dell'articolo 2, commi 203 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. E' riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che promuove o riconosce le iniziative stesse.

CAPO IV DISCIPLINA TRANSITORIA

Art. 12 (Sperimentazione dell'autonomia)

1. Fino alla data di cui all'articolo 2, comma 2, le istituzioni scolastiche esercitano l'autonomia ai sensi del decreto ministeriale n. 251 del 29 maggio 1998, i cui contenuti possono essere progressivamente modificati ed ampliati dal Ministro della pubblica istruzione con successivi decreti.

2. Le istituzioni scolastiche possono realizzare compensazioni fra le discipline e le attività previste dagli attuali programmi. Il decremento orario di ciascuna disciplina e attività è possibile entro il quindici per cento del relativo monte orario annuale.

3. Nella scuola materna ed elementare l'orario settimanale, fatta salva la flessibilità su base annua prevista dagli articoli 4, 5 e 8, deve rispettare, per la scuola materna, i limiti previsti dal comma 1 dell'articolo 104 e, per la scuola elementare, le disposizioni di cui all'articolo 129, commi 1, 3, 4, 5, 7 e all'articolo 130 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297.

4. Le istruzioni generali di cui all'articolo 21, commi 1 e 14 della legge 15 marzo 1997 n. 59 sono applicate in via sperimentale e progressivamente estese a tutte le istituzioni scolastiche dall'anno finanziario immediatamente successivo alla loro emanazione.

Art. 13 (Ricerca metodologica)

1. Fino alla definizione dei curricula di cui all'articolo 8 si applicano gli attuali ordinamenti degli studi e relative sperimentazioni, nel cui ambito le istituzioni scolastiche possono contribuire a definire gli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 8 riorganizzando i propri percorsi didattici secondo modalità fondate su obiettivi formativi e competenze.

2. Il Ministero della pubblica istruzione favorisce la raccolta e lo scambio di tali ricerche ed esperienze.

TITOLO II Funzioni amministrative e gestione del servizio di istruzione **CAPO I ATTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI**

Art. 14 (Attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche)

1. A decorrere dal 1° settembre 2000 alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni, all'amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del personale non riservate, in base all'articolo 15 o ad altre specifiche disposizioni, all'amministrazione centrale e periferica. Per l'esercizio delle funzioni connesse alle competenze escluse di cui all'articolo 15 e a quelle di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.

112 le istituzioni scolastiche utilizzano il sistema informativo del Ministero della pubblica istruzione. Restano ferme le attribuzioni già rientranti nella competenza delle istituzioni scolastiche non richiamate dal presente regolamento.

2. In particolare le istituzioni scolastiche provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la documentazione, la valutazione, il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei crediti e debiti formativi, la partecipazione a progetti territoriali e internazionali, la realizzazione di scambi educativi internazionali. A norma dell'articolo 4 del regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1998, n. 249, le istituzioni scolastiche adottano il regolamento di disciplina degli alunni.

3. Per quanto attiene all'amministrazione, alla gestione del bilancio e dei beni e alle modalità di definizione e di stipula dei contratti di prestazione d'opera di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le istituzioni scolastiche provvedono in conformità a quanto stabilito dalle istruzioni generali di cui all'articolo 21, commi 1 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che può contenere deroghe alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Tale regolamento stabilisce le modalità di esercizio della capacità negoziale e ogni adempimento contabile relativo allo svolgimento dell'attività negoziale medesima, nonché modalità e procedure per il controllo dei bilanci della gestione e dei costi.

4. Le istituzioni scolastiche riorganizzano i servizi amministrativi e contabili tenendo conto del nuovo assetto istituzionale delle scuole e della complessità dei compiti ad esse affidati, per garantire all'utenza un efficace servizio. Assicurano comunque modalità organizzative particolari per le scuole articolate in più sedi. Le istituzioni scolastiche concorrono, altresì, anche con iniziative autonome, alla specifica formazione culturale e professionale del relativo personale per corrispondere alle esigenze derivanti dal presente regolamento.

5. Alle istituzioni scolastiche sono attribuite competenze in materia di articolazione territoriale della scuola. Tali competenze sono esercitate a norma dell'articolo 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.

6. Sono abolite tutte le autorizzazioni e le approvazioni concernenti le funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15. Ove allo scadere del termine di cui al comma 1 non sia stato ancora adottato il regolamento di contabilità di cui al comma 3, nelle more della sua adozione alle istituzioni scolastiche seguitano ad applicarsi gli articoli 26, 27, 28 e 29 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

7. Tutti i provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche sono definitivi, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti. Chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni.

Art. 15 (Competenze escluse)

1. Sono escluse dall'attribuzione alle istituzioni scolastiche le seguenti funzioni in materia di personale il cui esercizio è legato ad un ambito territoriale più ampio di quello di competenza della singola istituzione, ovvero richiede garanzie particolari in relazione alla tutela della libertà di insegnamento:

- a. la formazione delle graduatorie permanenti riferite ad ambiti territoriali più vasti di quelli della singola istituzione scolastica;
- b. reclutamento del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- c. mobilità esterna alle istituzioni scolastiche e utilizzazione del personale eccedente l'organico funzionale di istituto;
- d. autorizzazioni per utilizzazioni ed esoneri per i quali sia previsto un contingente nazionale;
- e. autorizzazioni per comandi e collocamenti fuori ruolo;
- f. riconoscimento di titoli di studio esteri, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 14, comma 2.

2. Resta ferma la normativa vigente in materia di provvedimenti disciplinari nei confronti del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario.

Art. 16 (Coordinamento delle competenze)

- 1.** Gli organi collegiali della scuola garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione.
- 2.** Il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.
- 3.** I docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e della attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento.
- 4.** Il responsabile amministrativo assume funzioni di direzione dei servizi di segreteria nel quadro dell'unità di conduzione affidata al dirigente scolastico.
- 5.** Il personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia assumendo le rispettive responsabilità.

TITOLO III Disposizioni finali **CAPO I ABROGAZIONI**

Art.17 (Ricognizione delle disposizioni di legge abrogate)

- 1.** Ai sensi dell'articolo 21, comma 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59 sono abrogate con effetto dal 1° settembre 2000, le seguenti disposizioni del testo unico approvato con [decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#):

articolo 5, commi 9, 10 e 11;
articolo 26, commi 1, 3 e 4;
articolo 27, commi 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20;
articolo 28, commi 1, 2, 3,4 ,5, 6 e 9;
articolo 29, commi 2, 3, 4, 5;
articolo 104, commi 2, 3, 4 e 5;
articoli 105 e 106;
articolo 119, commi 2 e 3;
articolo 121;
articolo 122, commi 2 e 3;
articolo 123;
articoli 124, 125 e 126;
articolo 128, c. 2, 5, 6, 7, 8 e 9;
articolo 129, commi 2 e 6;
articolo 143, comma 2;
articoli 144, 165, 166, 167, 168;
articolo 176, commi 2 e 3;
articolo 185, commi 1 e 2;
articolo 193, comma 1, limitatamente alle parole "e ad otto decimi in condotta";
articoli 193 bis e 193 ter;
articoli. 276, 277, 278, 279, 280 e 281;
articolo 328, commi 2, 3, 4, 5 e 6;
articoli 329 e 330;
articolo 603.

- 2.** Con successivo regolamento, da adottare entro il 1° settembre 2000, si provvederà ad individuare eventuali ulteriori disposizioni incompatibili con quelle del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO A

Terminologia impiegata nel regolamento

Accordo di rete: è l'accordo che le istituzioni scolastiche stipulano per collegarsi tra di loro. L'accordo, che viene depositato presso le segreterie delle scuole interessate, individua le finalità del progetto, nonché le competenze e i poteri dell'organo responsabile della gestione. L'accordo di rete può prevedere altresì intese con enti esterni operanti sul territorio

Attività fondamentali: sono le attività, anche laboratoriali, individuate a livello nazionale. Esse possono avere caratteristiche di autonomia o essere collegate con le discipline fondamentali.

Autovalutazione: è il processo autoregolativo con cui le scuole misurano i livelli di competenza, di efficienza e di efficacia raggiunti con riferimento agli standard di apprendimento e di qualità del servizio, utilizzando gli indicatori resi noti a livello nazionale.

Competenza: è l'intreccio di conoscenze e di abilità e/o capacità, di «sapere» e di «saper fare».

Credito formativo: è la competenza certificata raggiunta in una disciplina, in una attività o in tematiche trasversali, anche fuori del percorso scolastico. Il credito formativo può essere speso all'interno del percorso scolastico, nei passaggi da un indirizzo all'altro e nei percorsi integrati tra i diversi sistemi formativi.

Curricolo: è il piano di studi proprio di ogni scuola. Nel rispetto del monte ore stabilito a livello nazionale, ogni istituzione scolastica compone il quadro unitario in cui sono indicate le discipline e le attività fondamentali definite a livello nazionale, quelle fondamentali alternative tra loro, quelle integrative, nonché gli spazi di flessibilità.

Curricoli differenziati: sono i curricoli che una istituzione scolastica può attivare variando le opzionalità all'interno delle discipline e attività alternative e integrative nell'ambito dello stesso piano di studi. I curricoli differenziati devono essere indicati nel piano dell'offerta formativa.

Debito formativo: è la difformità tra la competenza attesa in un momento prefissato del percorso scolastico e la competenza effettivamente conseguita. Tempi e procedure per compensare tale difformità sono stabilite autonomamente dalle istituzioni scolastiche attraverso forme di differenziazione della didattica.

Disciplina e attività facoltative: sono quelle che nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa si aggiungono ai curricoli e la cui frequenza non è obbligatoria per gli alunni.

Discipline e attività fondamentali alternative: sono le discipline e le attività indicate a livello nazionale tra cui è possibile una scelta da parte delle scuole (discipline opzionali ex art. 21 L.59/97).

Discipline e attività integrative: sono le discipline e le attività che integrano obbligatoriamente il curricolo. Esse sono scelte autonomamente dalle istituzioni scolastiche nel rispetto del monte ore stabilito nazionalmente. Nell'ambito di tali discipline e attività le istituzioni scolastiche possono proporre una pluralità di offerte con possibilità di opzione da parte delle famiglie e degli studenti (discipline aggiuntive ex art. 21 L.59/97).

Discipline fondamentali: sono le discipline obbligatorie che compongono un piano di studi. Tra di esse si collocano le discipline tra di loro alternative.

Flessibilità temporale: è la possibilità, affidata all'autonoma scelta delle istituzioni scolastiche, di modificare, secondo una percentuale indicata a livello nazionale, il monte orario annuale e/o di ciclo delle discipline e delle attività fondamentali operando una compensazione attraverso l'incremento o il decremento delle ore di insegnamento curricolare.

Indicatori: sono i parametri stabiliti a livello nazionale per la valutazione e l'autovalutazione degli apprendimenti e della qualità del servizio. Gli indicatori sono resi noti alle istituzioni scolastiche.

Laboratori territoriali: sono sedi deputate ad accogliere, nell'ambito della rete, le attività di ricerca didattica e sperimentale, di documentazione e di formazione.

Modulo: è una parte del percorso formativo, anche articolata in unità didattiche, che ha una propria autonomia in quanto consente di raggiungere competenze determinate in una o in più discipline. La

didattica modulare può comportare il superamento del gruppo classe e una diversa articolazione del lavoro degli insegnanti.

Obiettivo formativo: è la finalità di un piano di studi. L'aggettivo «formativo» riassume al suo interno la duplice valenza di «obiettivo di istruzione» e di «obiettivo di educazione».

Orario obbligatorio curricolare: è l'orario che comprende le discipline e le attività fondamentali e integrative.

Organo responsabile della gestione: è l'organo a cui è affidata, secondo quanto stabilito dall'accordo di rete, la gestione delle risorse sia professionali e finanziarie sia del raggiungimento delle finalità.

Percorsi formativi individualizzati: sono percorsi didattici, integrati nel percorso formativo generale, progettati per garantire il migliore successo formativo dei singoli alunni. Tali percorsi sono attivati con particolare attenzione alle situazioni di difficoltà, anche transitorie.

Percorsi formativi integrati: sono quelli che prevedono competenze certificate e reciprocamente riconosciute raggiunte all'interno del sistema scolastico, del sistema della formazione professionale e del mondo del lavoro, anche in accordo con le Regioni e gli Enti locali.

Piano dell'offerta formativa: è il progetto elaborato dalle singole istituzioni scolastiche che comprende i curricoli, le eventuali discipline e attività facoltative, gli eventuali accordi di rete, gli eventuali percorsi formativi integrati. Esso è altresì comprensivo della Carta dei servizi.

Piano di studi: è la struttura comprensiva di discipline e quadro orario – articolata secondo scansioni temporali predeterminate – corrispondente ad un grado, tipo o indirizzo di istruzione. Il piano di studi è definito a livello nazionale. Esso prevede un quadro orario nel cui ambito sono indicate le discipline e le attività fondamentali e le discipline e le attività fondamentali tra loro alternative. Nel piano di studi vengono altresì indicati lo spazio orario delle discipline e attività integrative e la percentuale di flessibilità temporale.

Scadenze significative: sono i momenti stabiliti a livello nazionale per la verifica del raggiungimento degli standard di apprendimento e di qualità. Tali scadenze sono dette «significative» in quanto rapportate a tappe indicative dei processi formativi. Le scadenze possono o meno coincidere con gli scrutini o gli esami previsti in ciascun grado, tipo e indirizzo di istruzione.

Scambio temporaneo di docenti: è lo scambio che può operarsi temporaneamente tra docenti che dichiarino la propria disponibilità all'interno della rete e nell'ambito delle finalità di un progetto.

Standard di apprendimento: è il livello comune – vale a dire la soglia di accettabilità – dell'insieme di competenze atteso, anche nelle fasi intermedie, per ogni grado, tipo e indirizzo di istruzione

Standard di qualità: è il livello comune – vale a dire la soglia di accettabilità – della funzionalità e dell'efficacia del servizio erogato da una istituzione scolastica.

Unità di insegnamento: è il tempo dedicato a una lezione nell'ambito della flessibilità organizzativa. Esso non coincide necessariamente con l'unità oraria. Le unità di insegnamento si iscrivono nei curricoli e sono determinate nel rispetto del CCNL.

Valutazione: è il giudizio sul livello di competenza raggiunto da ogni alunno, espresso negli scrutini intermedi e di fine anno